



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Dlgs 231/2001

PARTE SPECIALE D

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 29.04.2026

INDICE

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D	3
2.	I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	3
2.1	RICETTAZIONE (art. 648 c.p.)	4
2.2	RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)	4
2.3	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.)	5
2.4	AUTORICICLAGGIO (art. 648-ter.1 c.p.)	6
3.	PROCESSI SENSIBILI	7
4.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	7
4.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	7
4.2.	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	8
4.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	8
5.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	9
6.	I CONTROLLI DELL'O.d.V.	11
7.	TESTO DELL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001	11

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di Strada dei Parchi S.p.A. ed i loro collaboratori, nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della Parte Speciale D è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, previsti dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01.

2. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di delitto per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché per autoriciclaggio, previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - che ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione - e dell'art. 3 della L. 15 dicembre 2014 n. 186 che al co. 3 introduce il novellato art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio) ed al co. 5 inserisce tale nuovo reato tra quelli richiamati dall'art. 25-octies del Decreto e, quindi, tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

- ✦ art. 648 c.p. (*Ricettazione*), la norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- ✦ art. 648-bis c.p. (*Riciclaggio*), la norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
- ✦ art. 648-ter c.p. (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*), la norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- ✦ art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio), la norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto¹.

¹ Il D.lgs. n. 195/2021 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", introducendo modifiche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, **anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi** (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione).

2.1 RICETTAZIONE (art. 648 c.p.)

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo dell'incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'art. 648 c.p. incrimina chi *"fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare"*.

Per *acquisto* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine *ricezione* indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per *occultamento* si intende il doloso nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente che sia finalizzata al trasferimento del bene (senza, peraltro, essere necessario che quest'ultimo si concretizzi effettivamente).

Il dolo della ricettazione consiste nella volontarietà del fatto di acquisire, ricevere, occultare o intermediare la cessione del bene, nella consapevolezza della provenienza delittuosa dello stesso, non richiedendosi la precisa contezza delle circostanze di tempo, modo e luogo relative al reato presupposto; è quindi sufficiente la plausibile contezza che la cosa provenga da un delitto.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *"anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [ad esempio, perché minore] o non è punibile [ad esempio perché è intervenuto un condono fiscale rispetto ad un reato tributario] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto [ad esempio la querela per un'ipotesi di appropriazione indebita]"*.

Non rilevano, nemmeno, eventuali cause di estinzione del reato presupposto (quali, a esempio, la prescrizione) intervenute dopo la commissione dei delitti in esame.

2.2 RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque *"fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita"*.

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il *trasferimento* consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le *operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza* potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza illecita dei valori provenienti dal reato.

A tal riguardo, l'art. 2 del D.Lgs 231/2007 fornisce un'articolata elencazione delle condotte che possono essere qualificate come "riciclaggio", menzionando, in particolare, *"la conversione e il trasferimento dei beni [...] l'occultamento o la dissimulazione della reale"*

natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi [...] l'acquisto, la detenzione, o l'utilizzazione di beni [...]".

Il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria), all'esito degli studi condotti, ha rilevato come il processo del riciclaggio possa considerarsi articolati in tre fasi caratterizzanti: la collocazione (placement), dissimulazione (layering) ed integrazione (integration).

- a) La prima fase comporta l'introduzione del "denaro sporco", di regola in forma frazionata, nei circuiti finanziari legali attraverso istituti finanziari tradizionali (banche e assicurazioni) e non tradizionali (uffici di cambio, venditori di metalli preziosi, mediatori di merci e casinò) o altri mezzi (ad esempio il contrabbando);
- b) La seconda fase si realizza attraverso trasferimenti successivi finalizzati a far perdere la traccia del "denaro sporco" tramite, ad esempio, l'utilizzo di falsi documenti di credito o cambi di valuta presso paesi esteri;
- c) L'ultima fase, infine, mira ad attribuire un'apparente legittimità ai beni di provenienza delittuosa, re-immettendoli nel circuito finanziario legale, attraverso, ad esempio, l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico per tale intendendosi la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte tipiche o atipiche incriminate. Tuttavia, si segnala che ai fini della configurazione di tale reato rilevano anche i delitti colposi.

Il terzo comma dell'art. 648-bis c.p. richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p., già esaminato al precedente paragrafo 2.1 da intendersi integralmente riportato e trascritto qui in appresso.

2.3 IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.)

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

Il reato in esame, dunque, presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata.

Inoltre, la clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Rispetto al reato di riciclaggio, la condotta ivi perseguita consiste nell'impiego dei beni provenienti da altro delitto (ad esempio, di capitali di provenienza illecita) in attività economiche e finanziarie.

Il termine *impiegare* è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo; considerato, tuttavia, che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico per tale intendendosi la consapevolezza (diremmo "la coscienza e volontà") di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti di cui si conosca – in termini generici – la provenienza illecita. Tuttavia, si segnala che ai fini della configurazione di tale reato rilevano anche i delitti colposi.

2.4 AUTORICICLAGGIO (art. 648-ter.1 c.p.)

L'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio", ha introdotto, *inter alia*, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano (e nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001) il reato dell'auto-riciclaggio, che punisce *"chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni, o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita"*.

Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

L'autoriciclaggio è un reato proprio, in quanto l'autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

Per quanto riguarda l'elemento materiale, la condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento ed impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione. Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 ter.1 c.p. In ogni caso il delitto non è punibile, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

L'elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontarietà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza. Tuttavia, si segnala che ai fini della configurazione di tale reato rilevano anche i delitti colposi.

Le principali categorie di reati presupposto del delitto di autoriciclaggio possono essere:

- Reati tributari;
- Delitti contro il patrimonio (ad esempio usura, estorsione, furto, appropriazione

indebita, rapina);

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti contro l'amministrazione della giustizia;
- Delitti di criminalità organizzata.

3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001.

I settori / processi / attività esposti maggiormente a rischio per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di risorse di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, possono essere suddivise in due macrocategorie:

- ✦ attività con organizzazioni e soggetti esterni, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati dalla Società con terzi;
- ✦ attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra società del gruppo.

Processi ed Attività Sensibili:

- ✦ Gestione delle operazioni infragruppo;
- ✦ Partecipazione a gare;
- ✦ Gestione casse manuali di stazione;
- ✦ Gestione degli acquisti di beni;
- ✦ Gestione dismissioni ed altre vendite;

Le funzioni aziendali maggiormente interessate dai processi di cui sopra sono:

- ✦ Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- ✦ Amministratore Delegato
- ✦ Corporate & Finance
- ✦ Commerciale e Approvvigionamenti

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- ✦ formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- ✦ chiara descrizione delle linee di riporto;
- ✦ conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti;

Le procedure aziendali sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- ✦ separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- ✦ traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);

- ✚ adeguato livello di formalizzazione.

4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure societarie si contraddistingue per i seguenti requisiti essenziali:

- ✚ tutti coloro che intrattengono in nome e per conto di Strada dei Parchi S.p.A. rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura formale sempre rigorosamente aggiornata;
- ✚ a ciascuna procura deve corrispondere una delega interna, anch'essa aggiornata, che tra l'altro individui il soggetto interno a Strada dei Parchi S.p.A. cui il delegato riporta gerarchicamente, le relative modalità e la relativa frequenza;
- ✚ l'ampiezza di ciascuna delega, anche in termini di potere di spesa, va correlata alle responsabilità e ad un'adeguata posizione del delegato nella struttura organizzativa aziendale;
- ✚ qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore / delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere la Società nei reati di cui alla presente Parte Speciale, è causa di revoca immediata dei poteri conferiti.

4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di Strada dei Parchi S.p.A., i collaboratori, consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- ✚ stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- ✚ stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- ✚ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto o contatto con organizzazioni o soggetti esterni sulla base di criteri di massima prudenza e, comunque, previa assunzione di tutte le informazioni disponibili e utili sul conto di tali organizzazioni e soggetti.
- ✚ svolgimento delle attività (ivi comprese quelle finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti) sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- ✚ registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli relativi ai rapporti infragruppo;
- ✚ previsione di vincoli sulle modalità di incasso a fronte di vendite di beni aziendali (es. dismissioni cespiti) o di tessere viacard;

Conseguentemente, **è vietato:**

- ✚ violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;
- ✚ violare i principi previsti nel Codice Etico;
- ✚ instaurare o mantenere rapporti commerciali e/o di partnership o contatti di qualsiasi genere con organizzazioni e soggetti (fisici e giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura) e che, dunque, risultino carenti – anche per cause sopravvenute – dei requisiti necessari a prevenire il

coinvolgimento di Strade dei Parchi S.p.A. in comportamenti o fatti attinenti a denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

- ✖ far transitare attraverso canali non ufficiali e, quindi, "non tracciabili", risorse finanziarie o beni e utilità verso organizzazioni e/o soggetti a rischio di collusione per i reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ✖ utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- ✖ cambiare assegni bancari se non intestati a Strada dei Parchi S.p.A. e sempre con l'apposizione della clausola non trasferibile;
- ✖ rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà su acquisti, vendite o altre operazioni aventi ad oggetto delle partecipazioni societarie.

È fatto, in generale, divieto di:

- ✖ tentare o porre in essere azioni o comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato richiamate al capitolo 2;

ovvero, in particolare:

- ✖ acquistare, ricevere o occultare denaro o cose di provenienza illecita o, comunque, intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare;
- ✖ sostituire o trasferire denaro, beni o utilità di provenienza illecita ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
- ✖ impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- ✖ impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, commesso o concorso a commettere.
- ✖ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno di Strada dei Parchi S.p.A. - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative di Strada dei Parchi S.p.A. devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e norme aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati da Strada dei Parchi S.p.A. al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale:

- ✖ definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni e dei soggetti incaricati di gestire per conto di Strada dei Parchi S.p.A. rapporti contrattuali con organizzazioni e soggetti esterni rendendo trasparenti e documentabili tutte le occasioni di incontro e di scambio relative a tali rapporti onde favorire il controllo costante di ogni singola fase di sviluppo dei rapporti medesimi;
- ✖ prevedere specifici flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte, in un'ottica di collaborazione e coordinamento degli attori coinvolti, di condivisione e ponderazione

delle scelte, di vigilanza reciproca;

- ✚ individuare, nell'ambito di ciascuna funzione, i soggetti deputati a rappresentare Strada dei Parchi S.p.A. verso l'esterno attenendosi ai limiti ed ai poteri conferiti mediante apposite deleghe e procure societarie;
- ✚ sottoporre, preventivamente all'instaurazione di un qualsiasi rapporto contrattuale, le organizzazioni e i soggetti esterni a un formale processo di valutazione e qualifica con particolare riferimento alla verifica di idoneità per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale anche mediante richiesta di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti o mediante raffronto con elenchi di organizzazioni e soggetti sospetti diramati dalle medesime autorità;
- ✚ determinare, sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, le modalità di selezione, definizione e esecuzione di accordi / joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- ✚ verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (allineamento ai prezzi medi di mercato, utilizzo di organizzazioni e professionisti di fiducia per la verifica di fattibilità e per le operazioni di *due diligence* relative a potenziali investimenti, ecc.);
- ✚ assicurare la separazione delle funzioni competenti nelle fasi di ricerca di mercato e di gestione delle trattative ovvero, in generale, degli aspetti precontrattuali, di definizione e stipula del contratto, di esecuzione e conclusione del rapporto;
- ✚ prevedere nei contratti stipulati con organizzazioni e soggetti esterni la presenza di clausole di risoluzione automatica in caso di fondati sospetti di collusione della controparte in attività o intenti delittuosi connessi ai reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ✚ prevedere nei contratti stipulati con organizzazioni e soggetti esterni la presenza di limitazioni e/o divieti di cedibilità, anche parziale, del contratto a terzi, nonché di modifica rilevante della compagine societaria della controparte;
- ✚ assicurare il controllo su tutti i flussi finanziari e i trasferimenti di beni o utilità di ammontare o valore rilevante con riferimento sia alle operazioni verso terzi che infragruppo; tali controlli devono, in particolare, tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- ✚ assicurare il controllo su tutti i flussi di tesoreria; tali controlli devono, in particolare, riguardare il rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, ecc.
- ✚ prevedere un sistema informatico ad accesso limitato che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati relativi ai flussi finanziari e ai trasferimenti di beni o utilità; gli atti ed i documenti attinenti agli incassi e ai pagamenti effettuati, ivi inclusi i dati e le informazioni per l'alimentazione dell'applicativo di supporto alla fatturazione, dovranno, in particolare, essere resi accessibili agli organi di controllo ed, in ogni caso, essere affidati in esclusiva a una funzione estranea alla gestione di altre fasi del rapporto;
- ✚ promuovere il più possibile ed assicurare in modo diffuso la tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni area o processo aziendale potenzialmente interessato dai reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ✚ prevedere la separazione tra le funzioni titolari delle attività di gestione, impiego e controllo delle risorse finanziarie ovvero di beni e utilità;
- ✚ individuare specifiche condizioni e modalità d'impiego delle risorse finanziarie o di beni e utilità di ammontare o valore rilevante in modo che la funzione responsabile ne autorizzi l'impiego solo previa verifica dell'idonea documentazione giustificativa, oltre che della ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza, necessità e legittimità;

- ✚ verificare il livello di adeguamento delle società collegate rispetto all'adozione di misure e controlli antiriciclaggio;
- ✚ informare l'O.d.V. su ogni eventuale rapporto intrattenuto con organizzazioni o soggetti per i quali vi sia un fondato sospetto di collusione in attività delittuose connesse ai reati di cui alla presente Parte Speciale ovvero su ogni eventuale flusso finanziario o trasferimento di beni e utilità sospetto.

6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento ed, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'O.d.V. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'O.d.V. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

In particolare, l'OdV della Società:

- ✚ monitora che i Destinatari della presente Parte Speciale siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di illecita provenienza;
- ✚ verifica periodicamente — con il supporto delle altre strutture competenti — il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- ✚ vigila sull'effettiva applicazione del Modello e rileva gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- ✚ segnala, secondo la procedura prevista dal presente Modello, eventuali violazioni delle norme e procedure finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio ai fini dell'applicazione delle previste misure disciplinari;
- ✚ si potrà avvalere, nello svolgimento dei propri compiti, ove ritenuto necessario, di specifiche professionalità esperte nella materia al fine di approfondire e puntualizzare i temi di interesse.

7. TESTO DELL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

Art. 25-Octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ⁽¹⁾

* * *

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 ⁽²⁾ del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.* ⁽³⁾

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in vigore dall'1.01.2015)

⁽²⁾ Articolo inserito dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in vigore dall'1.01.2015)

⁽³⁾ Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.